



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 31

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 maggio 2013

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag. 3
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria</i>	» 4

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 15
4 ^a - Difesa:	
<i>Plenaria</i>	» 17
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 20
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
7 ^a - Istruzione:	
<i>Plenaria</i>	» 22
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	» 29
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i>	» 30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) (antimeridiana)</i>	» 36
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) (pomeridiana)</i>	» 37

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag. 38

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 31° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 maggio 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 29 maggio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
PALMA

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 8,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 29 maggio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI comunica che, in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 8 nonché sugli altri emendamenti ancora al suo esame, le Commissioni riunite non potranno procedere per il momento a ulteriori votazioni.

Nel caso in cui i predetti pareri non dovessero essere resi neanche nel corso della seduta antimeridiana odierna della Commissione Bilancio, sarà pertanto necessario chiedere un differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Aula, attualmente previsto per questo pomeriggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide l'intenzione del Presidente delle Commissioni riunite di chiedere lo slittamento dell'inizio dell'esame in Aula, osservando che il Governo dovrebbe chiarire definitivamente quale sia l'entità delle risorse disponibili e a che cosa esse, a suo giudizio, debbano essere destinate. È infatti inutile che i senatori formulino emendamenti, se poi essi ricevono regolarmente parere contrario da parte della Commissione Bilancio.

Il presidente MATTEOLI, apprezzate le circostanze, sospende i lavori delle Commissioni riunite fino al termine dei lavori d'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 18,10.

Il presidente MATTEOLI comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.12 (testo 4), 1.1000, 1.2000, 1.2400, 5.100 (testo 2), 6.0.2000, 8.0.500, allegati al resoconto di seduta, che saranno inviati alle Commissioni consultate, per il parere di competenza.

Il Governo ha inoltre presentato il subemendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2)/1, anch'esso allegato al resoconto di seduta.

Propone pertanto di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 30 maggio 2013, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo 1.1000, 1.2000, 1.2400, testé presentati, nonché all'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2), allegato al resoconto della seduta di ieri.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente MATTEOLI avverte altresì che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso l'atteso parere sulle proposte emendative ancora al suo esame. Considerato che la stessa Commissione dovrebbe procedere all'espressione dei pareri di competenza nella seduta già convocata per domattina, propone di rinviare i lavori delle Commissioni riunite ad una seduta da tenere non appena si disporrà dei primi esiti dei pareri.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore CALEO (*PD*) lamenta che talune proposte emendative ricevano il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur avendo riscontrato il giudizio favorevole dei Ministeri competenti per materia e, in particolare, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore DE SIANO (*PdL*), relatore per la 13^a Commissione, presenta gli emendamenti X1.2, X1.3 e 6.0.108, allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MATTEOLI avverte che le Commissioni riunite 8^a e 13^a sono convocate domani, giovedì 30 maggio 2013, alle ore 10,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 576.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

X1.1 (già 1.0.100 testo 2/1)

IL GOVERNO

All'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2) sostituire il comma 1-otties con il seguente:

«1-otties. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, università e ricerca, degli affari europei, per la coesione territoriale, degli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";

al decimo comma le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato."».

Conseguentemente, dopo il comma 1-decies sono aggiunti i seguenti:

«1-undecies. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 4, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)" sono soppresse.

1-duodecies. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: "Il Ministro è componente del CIPE" sono soppresse.

1-terdecies. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: "dei comitati indicati nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei comitati indicati nel comma 2".

1-quaterdecies. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso.».

X1.2DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:

«1-bis. Al capo XII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorra, dopo le parole: " per i beni e le attività culturali" inserire le seguenti: " e per il turismo».

X1.3DE SIANO, *relatore*

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:

«1-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario della società Promuovi Italia S.p.A., interamente detenuto da ENIT - Agenzia nazionale del Turismo, è trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12, comma 74, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.12 (testo 4)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo» e dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» aggiungere le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali».

1.2400

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis».

Art. 5.**5.100 (testo 2)**

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.».

Art. 6.**6.0.2000**

I RELATORI

*Dopol'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.108DE SIANO, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività.

All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 15 anni. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcuna altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell'incarico rientrano fra le categorie di cui al decreto MAE del 30 dicembre 1978, n. 4668 con aggiunta al punto 12 dell'articolo 4 di detto decreto.

All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati in virtù della presente legge. Eventuali modifiche apportate dopo detta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci e non producono alcun effetto fino alla loro approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli eventuali atti compiuti in forza di dette variazioni s'intendono annullati.»

Art. 8.**8.0.500**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 maggio 2013

Sottocommissione per i pareri**5^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14.*

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario)

Il relatore PAGLIARI (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti pervenuti in relazione al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 5.300 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste, nell'indicare direttamente lo strumento normativo e le finalità dell'intervento, appaiono lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Quanto all'emendamento 7.0.500, propone di formulare un parere contrario, poiché la norma interviene in modo diretto e dettagliato su materia riconducibile alla competenza propria delle Regioni. In riferimento all'emendamento 8.0.100, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, la misura ivi prevista sia configurata come facoltà e non come obbligo.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 8.0.100, sul quale ritiene necessario esprimere un parere non ostativo a condizione che, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, la misura ivi prevista sia configurata come facoltà e non come obbligo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 maggio 2013

Plenaria**5^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione (n. 8)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento allo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato nella seduta di ieri (e pubblicato in allegato al resoconto della stessa), il relatore PEGORER (*PD*) pone l'accento sull'osservazione relativa alla necessità che il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento una relazione integrativa sugli effettivi risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del provvedimento.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il presidente LATORRE pone in votazione, previa verifica del numero legale, il predetto schema di parere, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*) illustra i disegni di legge in titolo, rilevando innanzitutto che essi trovano il loro fondamento normativo nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che ha sostituito lo strumento della legge comunitaria annuale con i due strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea. In particolare, nel disegno di legge di delegazione europea confluiscono le sole disposizioni di delega e le altre norme di delega che si sono rese necessarie in considerazione della pubblicazione di altre direttive europee da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre gli interventi di diversa natura sono demandati al parallelo disegno di legge europea.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, si sofferma innanzitutto sull'articolo 8 del disegno di legge di delegazione europea (n. 587), recante la delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove sanzioni previste dalla normativa europea nei settori di riferimento. La norma, prosegue il relatore, si propone infatti di far fronte all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti.

Alla base del procedimento figura, peraltro, l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che istituisce un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, a seguito del quale si è reso necessario adeguare rapidamente il sistema sanzionatorio nazionale alle nuove fattispecie ivi previste.

Con riferimento, quindi, al disegno di legge europea (n. 588), pone l'accento sui contenuti dell'articolo 7 dello stesso, che prende in considerazione l'erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori. Infatti, l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 208 del 2011 (ossia

quello che recepisce nell'ordinamento interno la predetta direttiva), avrebbe erroneamente previsto che le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza non si applichino ai contratti affidati nel quadro di accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più Stati membri, laddove l'analoga previsione della direttiva (all'articolo 12) limita tale esclusione ai soli casi in cui gli accordi siano conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo. Lo stato di cose poc'anzi descritto ha pertanto reso necessaria la conclusione di un accordo formale con la Commissione europea al fine di evitare il sicuro avvio di una procedura di infrazione.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice AMATI (PD), osserva che, stante la complessità dei provvedimenti, sarebbe opportuno rinviare ad altra seduta la discussione generale, onde consentire gli approfondimenti del caso.

Anche ad avviso del senatore Luciano ROSSI (PDL) gli aspetti di competenza illustrati dal relatore appaiono particolarmente delicati, soprattutto in considerazione della rigidità della legislazione nazionale nel settore della produzione delle armi. Settore che, tra l'altro, rappresenta un importante valore aggiunto sia sotto l'aspetto della ricerca tecnologica sia per quanto attiene ai profili occupazionali.

In ragione di ciò, concorda sull'opportunità di rinviare a prossima seduta la discussione generale.

Interviene da ultimo il senatore MARTON (M5S), sottolineando – del pari – l'opportunità di approfondire gli aspetti di competenza dei provvedimenti.

Il presidente LATORRE, preso atto dei rilievi emersi nel dibattito e concordando sull'opportunità di consentire ai commissari un'accurata disamina degli articolati, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 maggio 2013

Plenaria**12^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) ricorda di aver illustrato le proposte emendative delle Commissioni riunite nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SANTINI (*PD*), in relazione alle perduranti interlocuzioni in corso presso le Commissioni di merito con l'Esecutivo, volte ad individuare emendamenti condivisi, chiede che si rinvi il seguito dell'esame, così da poter esprimere un parere alla luce di un quadro più completo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, chiede alla Commissione se vi sia una condivisione sulla richiesta avanzata dal senatore Santini.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, segnala la necessità che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, si posticipata alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 maggio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (n. 9)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni contrarie)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si è concluso il dibattito.

La relatrice PUGLISI (*PD*) replica agli intervenuti premettendo di aver recepito le considerazioni avanzate in discussione generale. Propone dunque di esprimere osservazioni contrarie, convenendo che i settori di riferimento abbiano subito finora eccessive penalizzazioni e che le relative spese debbano essere qualificate quali investimenti, secondo le indicazioni del Consiglio europeo di giugno 2012. Conviene altresì che i docenti non abbiano un percorso di carriera e che le misure risultino dunque ancor più lesive.

Rimarca inoltre a sua volta l'importanza di reinvestire il 30 per cento dei risparmi nella valorizzazione degli insegnanti o quanto meno nella corresponsione degli scatti stipendiali non goduti, come del resto hanno fatto i Governi precedenti.

Ribadisce poi l'importanza di aprire la stagione della discussione contrattuale in attesa di poter distribuire le risorse disponibili e afferma che il contratto deve essere lo strumento principale con cui affrontare il tema della professionalità docente, della formazione in servizio e della

carriera. Occorre altresì tener conto – prosegue – dell'autonomia nell'organizzazione didattica per permettere agli studenti di raggiungere il personale successo formativo.

In conclusione, dopo essersi soffermata sulle penalizzazioni subite anche dal comparto universitario e della ricerca, illustra uno schema di osservazioni contrarie, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE comunica che l'omologa Commissione della Camera dei deputati non è stata chiamata a rendere le osservazioni sull'atto in titolo e pertanto il parere della 7^a Commissione del Senato assume un peso politico ancor più rilevante.

Sul piano metodologico, precisa poi che le osservazioni potrebbero anche essere favorevoli a condizione di escludere la scuola e l'università dai blocchi stipendiali e contrattuali, in una logica più propositiva che di opposizione. Puntualizza tuttavia che non si tratta di un suggerimento ma solo di una indicazione di metodo.

Ritiene infine che le osservazioni che la Commissione si accinge ad esprimere potranno rivestire maggiore efficacia se i membri della Commissione affari costituzionali verranno opportunamente sollecitati a riceverle nel parere che quella Commissione renderà al Governo.

Il senatore MARIN (*PdL*), alla luce delle precisazioni del Presidente, chiede alla relatrice se intende modificare le osservazioni, modificandole da contrarie a favorevoli con opportune condizioni.

Prende brevemente la parola la relatrice PUGLISI (*PD*), la quale chiarisce di aver riflettuto sulla possibilità di esprimere osservazioni favorevoli condizionate e di aver poi optato per un tenore contrario onde connotare in maniera più incisiva, sul piano politico, la posizione della Commissione. Fa notare peraltro che si tratta di svolgere un ruolo consultivo nei confronti della 1^a Commissione e non direttamente del Governo. Ritiene inoltre che un segnale forte di difesa dei comparti di riferimento potrebbe anche colpire positivamente l'opinione pubblica, purtroppo assai distante dalla politica. Infine, sottolinea che l'approccio propositivo suggerito dal Presidente potrebbe essere più utilmente assunto nella sede di merito, chiamata ad interfacciarsi direttamente con l'Esecutivo sull'atto in esame.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) concorda con l'impostazione della relatrice, evidenziando come osservazioni contrarie possano essere di supporto anche negli sviluppi successivi, in quanto rappresentano un segnale politico assai forte. Occorre infatti affermare la netta contrarietà verso i tagli inferti ai comparti di riferimento, che del resto sono trasversali in quanto la formazione è la base per il futuro del Paese.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) si dichiara in sintonia con le affermazioni della relatrice e della senatrice Di Giorgi, precisando che un orien-

tamento contrario riveste politicamente un peso maggiore e consente ai membri della 1^a Commissione di avere una visione più chiara sui problemi dei settori di competenza. Preannuncia pertanto fin d'ora il voto favorevole del suo schieramento.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) invita a mantenere ben distinte le ipotesi di rendere osservazioni favorevoli condizionate da un lato, e osservazioni contrarie, dall'altro. Condivide infatti la proposta della relatrice, che testimonia un approccio di buon senso volto a raggiungere l'obiettivo condiviso di difendere i settori della conoscenza. Non concorda pertanto su eventuali modifiche del dispositivo, atteso che a suo avviso il tenore delle osservazioni proposte dalla relatrice sarà più efficace presso la sede di merito. Preannuncia dunque l'orientamento favorevole del suo Gruppo.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) ringrazia il Presidente per le indicazioni di metodo fornite. Manifesta peraltro a sua volta adesione per l'impostazione data dalla relatrice, giudicandola più efficace tenuto conto della delicatezza del tema e del valore strategico delle materie di competenza. Ringrazia altresì la relatrice per aver recepito la considerazione riguardo alla qualificazione delle spese per l'istruzione quali investimenti e preannuncia il voto positivo del suo Gruppo.

Il senatore ZAVOLI (*PD*) ritiene che un atteggiamento di maggiore prudenza sarebbe giustificato se si trattasse di esprimere una posizione definitiva e inappellabile. Nel caso in esame, invece, conviene al lavoro della Commissione essere risolta nei suoi giudizi, onde caratterizzare meglio la propria identità anche rispetto al Paese. Al contrario, ritiene che una eccessiva cautela giustificerebbe ulteriori ambiguità da parte di coloro i quali chiamati a decidere nel merito. Sollecita pertanto la Commissione ad esprimere un chiaro orientamento contrario.

Su richiesta del senatore SIBILIA (*PdL*), il PRESIDENTE dispone una breve interruzione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, interviene il senatore MINEO (*PD*), che invoca il senso di responsabilità e di giustizia che devono caratterizzare l'attuale delicata fase politica. Compiacendosi della convergenza già più volte registratasi nella Commissione, invita a superare i timori e a dare un segnale forte. Richiama poi l'operato del governo Monti, che si è tuttavia dimostrato tecnicamente incapace di affrontare i problemi dei settori di riferimento. Le osservazioni contrarie proposte dalla relatrice possono dunque a suo giudizio costituire un utile suggerimento alla 1^a Commissione affinché esamini con maggiore approfondimento le criticità del mondo della scuola.

Anche la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo schieramento, giudicando assai positiva la scelta di convergere su un preciso metodo a sostegno del mondo della conoscenza. Considerata la stagione di imbarazzo politico che il Paese sta vivendo è a suo avviso parimenti significativo dare un segnale unitario, tanto più che si tratta di difendere un comparto in sofferenza, prestando maggiore attenzione alla scuola, all'università e alla ricerca. A tale ultimo riguardo si sofferma sulla necessità di rinnovare i contratti dei ricercatori precari.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di osservazioni contrarie della relatrice.

La seduta termina alle ore 15,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 9

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto che il regolamento, in virtù di una esplicita autorizzazione legislativa disposta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 98 del 2011, proroga alcune disposizioni sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, previste a suo tempo dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

rilevata con favore l'esclusione di alcuni fondi relativi ai comparti di competenza (in particolare il Fondo di finanziamento ordinario delle università – FFO, le risorse destinate alla ricerca, al 5 per 1000 e all'istruzione scolastica, il Fondo unico per lo spettacolo – FUS e le risorse destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali) dalla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in base alla quale in caso di mancato raggiungimento dei risparmi di spesa opera un taglio lineare delle spese rimodulabili dei Ministeri;

esaminato il comma 1 dell'articolo 1 di interesse diretto della Commissione che dispone in particolare:

– la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco del trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, congelato ai livelli del 2010. La norma fa comunque salva per la scuola la destinazione del 30 per cento dei risparmi per valorizzare il personale scolastico, secondo l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008. Si rileva tuttavia criticamente che la certificazione di quel 30 per cento di «cosiddetto risparmio» è stata ogni anno oggetto di discussione con la Ragioneria dello Stato, ed è stata spesso utilizzata per coprire spese ordinarie, le quali avrebbero dovuto trovare altrove il proprio finanziamento,

– il blocco del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, che viene ridotto proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio,

– il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico (tra cui sono annoverati i ricercatori e i professori universitari) e per il personale contrattualizzato, che non può esser recuperato,

– il blocco, riferito al biennio 2013-2014, della contrattazione senza possibilità di recupero delle componenti retributive e degli incrementi contrattuali eventualmente previsti dal 2011,

– il congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2013 e 2014, che per il triennio 2015-2017 sarà determinata con i parametri oggi vigenti, senza nuovi incrementi;

considerati il quadro economico e la grave crisi della finanza pubblica in cui non è possibile un aumento della tassazione mentre è necessario comprimere la spesa;

reputato urgente restituire dignità e valore alla professione docente e in generale al personale della scuola, per cui è essenziale avviare la discussione del nuovo contratto nazionale, per poter inserire, quando le risorse saranno disponibili, gli adeguati incrementi stipendiali;

ritenuto che solo attraverso la contrattazione è possibile valorizzare compiutamente la professionalità docente e introdurre dei percorsi chiari di carriera, dato che il nuovo contratto nazionale può diventare strumento flessibile, adeguato a definire le risorse, la formazione, i criteri di valutazione e i compensi;

valutato assai negativamente che gli insegnanti italiani, pur lavorando come i loro colleghi europei, tenuto conto anche del lavoro svolto a casa per la preparazione e la correzione dei compiti, percepiscono lo stipendio più basso rispetto ai loro omologhi europei,

sottolineata l'esigenza di puntare ad una scuola moderna, che sappia rompere tempi e spazi tradizionali per rimettere al centro, attraverso una nuova didattica, gli studenti e il loro diritto a raggiungere il successo formativo e scolastico;

rilevato che tutto ciò passa anche attraverso il nuovo contratto, che deve essere una grande occasione di coinvolgimento e discussione non solo sugli aspetti economici, ma altresì sul ruolo della formazione in servizio, sulla valutazione, sulla valorizzazione delle professionalità degli insegnanti e sulla organizzazione del lavoro all'interno delle autonomie scolastiche e delle reti di scuole;

ritenuto peraltro criticamente che il blocco della contrattazione, per quanto riguarda nello specifico gli insegnanti, risulta particolarmente lesivo, in quanto i docenti non hanno alcuna carriera professionale, ma solo questi scatti che dal 2010 non vengono più corrisposti loro per far quadrare i conti pubblici,

considerato altresì che i ricercatori e professori universitari ed il comparto dell'università tutto sono stati già penalizzati anch'essi dal blocco delle retribuzioni e da ulteriori ed infelici di economia di spesa, come ad esempio il blocco del *turn over*;

esprime osservazioni contrarie, motivate dalle seguenti ragioni:

– il Governo avrebbe potuto avvalersi della possibilità disposta dalla normativa vigente di modulare il blocco degli incrementi stipendiali per valorizzare l'efficienza di determinati settori, escludendo l'istruzione e l'università dalle misure previste, che aggravano ulteriormente la sofferenza di comparti troppo spesso utilizzati come luogo di prelievo forzoso

di risorse. Spiace invece constatare che il blocco è stato disposto in maniera uguale per tutto il pubblico impiego;

– il Governo dovrebbe riqualificare le spese per tutto il comparto pubblico della conoscenza, tenuto conto che, secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, esse sono da considerarsi quali investimenti in capitale umano.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 maggio 2013

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(587) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013

(588) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013

(Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 587. Relazione alla 14^a Commissione per il disegno di legge n. 588. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE informa che, nell'odierna seduta, prende avvio l'iter dei due disegni di legge in titolo previsti dalla nuova legge ordinamentale n. 234 del 2012, che ha sostituito la legge comunitaria annuale con due distinti atti legislativi: la legge di delegazione europea e la legge europea. Propone, pertanto, di svolgere un esame congiunto degli stessi provvedimenti con due distinte esposizioni preliminari da parte delle relatrici cui seguirà un'unica discussione generale e, a conclusione, la votazione di due distinte relazioni alla 14^a Commissione.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La relatrice, senatrice BIANCONI (GAL), riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge n. 587, il quale reca le discipline di delega legislativa per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea (mentre le disposizioni immediatamente precettive, necessarie per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento di norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, sono stabilite dal disegno di legge A.S. n. 588).

Coglie l'occasione per ricordare come nella scorsa legislatura non hanno completato il proprio *iter* nè il disegno di legge comunitaria per il 2011, né quello per il 2012: ciò ha determinato un ritardo nel recepimento di alcune direttive, ritardo sul quale interviene il disegno di legge n. 587.

Per quanto concerne le materie di interesse della presente Commissione, le discipline di delega rilevanti concernono il recepimento di alcune direttive, indicate negli allegati A e B del disegno di legge A.S. n. 587 – si ricorda che gli schemi di decreto legislativo relativi al recepimento delle direttive elencate nell'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla disciplina legislativa, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai fini del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si segnalano, al riguardo, la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, inserita nell'allegato A e relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (versione codificata) nonché le direttive comprese nell'allegato B. Tra queste ultime, degne di nota sono: la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; la direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario; la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Si ricorda che quest'ultima direttiva è stata adottata al fine di stabilire una nuova disciplina a livello comunitario in materia, recante una tutela più ampia per gli animali rispetto alla precedente – posta dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986 –, e, al contempo, al fine di ridurre le disparità esistenti tra le varie normative dei Paesi membri. Al riguardo, la nuova direttiva prevede (articolo 2) che gli Stati membri possano mantenere disposizioni intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali – rispetto a quella imposta dalla medesima direttiva –, purché esse siano già vigenti alla data del 9 novembre 2010 – gli Stati membri informano la Commissione europea di tali disposizioni nazionali entro il 1° gennaio 2013.

Segnala altresì la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale direttiva disciplina i diritti dei pazienti all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, con riferimento sia all'assistenza di base sia alle cure ospedaliere, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria (nell'ambito dell'Unione europea). La direttiva fissa gli obblighi degli Stati membri, anche al fine di garantire la continuità delle cure. In particolare, lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente

alla propria legislazione in vigore, ai propri *standard* ed orientamenti di qualità e sicurezza e alla normativa dell'Unione in materia di *standard* di sicurezza. Ogni Stato membro, inoltre, deve istituire punti di contatto nazionali, al fine di garantire le informazioni ai pazienti sia sui loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera sia sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro medesimo; la direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. La direttiva prevede, in particolare, che i farmaci soggetti a prescrizione medica presentino elementi caratteristici che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e permettano di verificare l'integrità delle confezioni stesse (cioè, che queste ultime non siano state manomesse); la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione); la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Sono analogamente d'interesse della Commissione anche la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio; la direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. La direttiva prevede, tra l'altro, che (articolo 1) uno Stato membro possa, qualora sia necessaria un'azione urgente per tutelare la salute pubblica, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietare l'uso del medicinale in questione sul proprio territorio, fino all'adozione di una decisione definitiva; la direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Per tutte le direttive summenzionate, le deleghe sono esercitate nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali, richiamati nell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice, senatrice PADUA (*PD*), riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge n. 588, il quale reca tutte le norme, con esclusione delle discipline di delega (oggetto, invece, del disegno di legge A.S. n. 587), necessarie per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento di norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea.

Per quanto concerne le materie di interesse della presente Commissione, si rileva, in primo luogo, l'articolo 2, che concerne il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria. La novella prevede che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Tale novella – come indica la relazione illustrativa del disegno di legge – è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura di infrazione 2009/4686. Quest'ultima concerne la circostanza che i contratti collettivi applicabili alla suddetta area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria subordinano alcuni trattamenti economici e professionali – tra cui l'indennità di esclusività – alla condizione del possesso di una determinata anzianità di servizio, priva di soluzione di continuità. Dal momento che il trasferimento del soggetto da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dà luogo, per definizione, ad una soluzione di continuità (del primo rapporto), la Commissione europea ravvisa nelle clausole contrattuali in oggetto un effetto di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi (come osserva la relazione illustrativa). Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla novella in esame, si provvede mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il successivo articolo 15 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento – disciplina di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. La novella: eleva i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie; introduce il divieto di esercizio dell'attività di allevamento per le unità produttive in cui siano impiegate alcune tipologie di gabbia (capoverso 1); estende le ipotesi della sanzione della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività di allevamento, prevista per alcuni casi di recidiva, sopprimendo l'esclusione della sospensione per i casi di recidiva con pagamento in forma ridotta della sanzione (capoverso 3); introduce sanzioni penali e ulteriori sanzioni e misure (capoverso 6) per la violazione dei divieti di esercizio o delle sospensioni di esercizio, deliberati ai sensi delle altre norme sanzionatorie.

Si rileva che, nella presente novella, la rubrica dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 267 fa riferimento soltanto alle sanzioni amministrative – e non anche alle sanzioni penali di cui al capoverso 6 –. La novella di cui al presente articolo 15 è intesa a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231.

L'articolo 16 reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, «relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi».

I commi 1 e 2 dell'articolo 16 specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute. I commi da 3 a 5 demandano a decreti ministeriali la definizione: delle tariffe in materia – in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio –, con aggiornamento ogni tre anni; delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato; delle procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi (rilasciati dal Ministero della salute) previsti dal citato regolamento n. 528/2012.

Le norme di cui al presente articolo 16 si rendono necessarie, in quanto, con decorrenza dal 1° settembre 2013, è abrogata – da parte dello stesso regolamento n. 528/2012 – la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, «relativa all'immissione sul mercato dei biocidi», e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

L'articolo 17 reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute.

Ai sensi del comma 3, il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato a cui spettano, in materia: i compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici; l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo; la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

Il comma 4 specifica che alle regioni e alle province autonome spettano, in materia: i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali; l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

I commi 5 e 6 demandano a decreti ministeriali la definizione: delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione; delle disposizioni attuative inerenti agli adempimenti ed alle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare (ai fini dell'attività di vigilanza e sorveglianza in materia). Le

norme di cui al presente articolo 17 si rendono necessarie, in quanto, con decorrenza dall'11 luglio 2013, è abrogata – da parte dello stesso regolamento n. 1223/2009 – la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

L'articolo 18 novella il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, allo scopo di evitare incertezze, per gli operatori, sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurino nella denominazione di vendita del prodotto finito. La novella ribadisce, dunque, l'indicazione già espressa con la circolare del 22 luglio 2010, n. 5107, del Ministero dello sviluppo economico.

Il capoverso 1 dell'articolo 19, comma 1, inserisce una norma sulla collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea interessati per i casi in cui il bacino idrografico comporti un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione (mentre il capoverso 2 conferma un'analogia norma, già vigente, sulla collaborazione tra le regioni e le province autonome). La novella è intesa a definire la procedura d'infrazione 2011/2217.

Il successivo articolo 28 abroga una norma transitoria, che consente di cospargere fertilizzanti a base di nitrati anche in zone classificate (in relazione alla protezione delle acque dall'inquinamento) come vulnerabili da nitrati di origine agricola. Tale possibilità, in base alla norma ora oggetto di abrogazione, è ammessa fino all'aggiornamento delle zone vulnerabili summenzionate e comunque entro il termine del 19 dicembre 2013. Con l'abrogazione si intende definire la procedura d'infrazione 2013/2032.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) interviene incidentalmente per chiedere alla relatrice Bianconi alcuni chiarimenti sulla applicazione della direttiva 2011/24/UE relativa alla assistenza sanitaria transfrontaliera, mentre rileva che la continuità lavorativa riconosciuta dall'articolo 2 del disegno di legge n. 588 dovrebbe estendersi anche ai professionisti non inquadrati nella dirigenza sanitaria.

La relatrice BIANCONI (*GAL*) fa presente alla senatrice Silvestro che la direttiva da lei menzionata assicura la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione Europea.

La PRESIDENTE avverte quindi che la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo avrà luogo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI CHE VERRANNO ACQUISITI NEL CORSO
DI AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale del dottor Francesco Bevere, direttore Generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e del dottor Francesco Massicci, direttore generale dell'Ispettorato generale per la spesa sociale (IGESPES) del Ministero dell'economia e delle finanze, che si terrà dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta, in merito alle problematiche che riguardano le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sarà consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3 (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIRETTORE GENERALE DEL-
L'ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE DEL MINISTERO DELL'ECO-
NOMIA E DELLE FINANZE (IGESPES) SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LE
REGIONI SOTTOPOSTE AI PIANI DI RIENTRO DAI DISAVANZI SANITARI*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4 (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 18,05 alle ore 19

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 29 maggio 2013

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
MANCONI

Orario dalle ore 15 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

